



COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 del 11.08.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **agosto** alle ore **11.05** nella Casa Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
GUIDA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
DI GENNARO MARGHERITA	VICE SINDACO	Assente
DE LUCIA MICHELE	ASSESSORE	Presente
GUARRACINO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
CELENTANO ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti **4**

Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**.

Il Sindaco **Dott. Giuseppe Guida**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

.....
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Visto l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Riscontratane la regolarità tecnica e contabile;

Esprime il seguente parere:

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

F.to dott. Gianpiero Cicalese
.....

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017 ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno";

DATO ATTO che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno recitano quanto segue:

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.";



VISTO l'articolo 4, comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno dal quale risulta che:

"1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Approvazione modifiche";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 03.12.2021 ad oggetto: "Conferma tariffe imposta di soggiorno per l'anno 2022";

RITENUTO di provvedere, per l'anno 2023, alla conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno applicate nell'anno 2022 ad eccezione di quella applicata per i pernottamenti negli alberghi a 2 stelle e a 1 stella, nelle residenze turistico-alberghiere, negli affittacamere, nelle case e appartamenti per vacanze, negli appartamenti ammobiliati per uso turistico, nei bed & breakfast, negli agriturismi, nelle strutture di turismo rurale, nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle case per ferie, negli ostelli e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96 che viene variata da euro 1,50 ad euro 2,50 al giorno per persona;

PRECISATO che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata sono, secondo criteri di gradualità e proporzionalità derivante dalle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre;

VISTO, altresì, l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) di approvare, per i pernottamenti effettuati nel periodo dall'01.04.2023 al 31.10.2023 nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano, le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno:
 - euro 5,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 5 stelle e a 5 stelle lusso;
 - euro 4,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 4 stelle;
 - euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 3 stelle;
 - euro 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 2 stelle e a 1 stella, nelle residenze turistico-alberghiere, negli affittacamere, nelle case e appartamenti per vacanze, negli appartamenti ammobiliati per uso turistico, nei bed & breakfast, negli agriturismi, nelle strutture di turismo rurale, nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle case per ferie, negli ostelli e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;
- 3) di dare atto che, per i pernottamenti effettuati nel periodo dall'01.04.2023 al 31.10.2023 nelle strutture ricettive eventualmente non previste nel precedente punto 2), troverà applicazione la tariffa dell'imposta di soggiorno pari ad euro 2,50 al giorno per persona;
- 4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

LA GIUNTA COMUNALE


Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 05.09.2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. *M.372*, in data 05.09.2022, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 05.09.2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.08.2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 05.09.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 05 settembre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza

